

## La Pianificazione Fiscale Concordata

Il disegno di legge della Finanziaria 2005 prevede all'art. 34 l'istituto della "pianificazione fiscale concordata". Non si tratta di una novità assoluta ma si può considerare un'evoluzione del "concordato preventivo". La "pianificazione fiscale concordata" ( cd. PFC) decorrerà dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 e consentirà di definire preventivamente il triennio 2005/2007.

Possono aderire all'istituto i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni con l'esclusione di quelli che:

- a) si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- b) non erano in attività al 1° gennaio 2002;
- c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

Per quanto riguarda il procedimento, l'iniziativa sarà dell'Amministrazione che invierà al contribuente un proposta "personalizzata" formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria e che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione riferibile al contribuente.

Il contribuente, ricevuta la proposta, potrà, entro 30 giorni o aderire alla stessa o definirla in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, documentando l'evidente infondatezza sulla base dell'esistenza di:

- 1) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
- 2) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

L'adesione alla P.F.C. comporta, per il triennio ed il reddito "concordato":

- a) l'inibizione degli accertamenti analitici ed induttivi;
- b) l'applicazione di una aliquota ridotta di 4 punti percentuali ( sia ai fini dell'IRE che IRES) sulla parte di reddito eccedente quello definito, fatta eccezione per quella IRE del 23%;
- c) l'esclusione dell'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito. È salva, comunque, la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

Ai fini dell'IVA, in caso di accertamento di maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili, l'imposta verrà assolta con il procedimento dell'aliquota media.

Il mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, consentirà all'Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamento parziale in ragione del reddito "concordato" ( imposte sui redditi) e sul volume d'affari ( IVA). In caso di accadimenti straordinari e imprevedibili troverà applicazione il procedimento di accertamento con adesione.

In conclusione si precisa che dei benefici di cui sopra non potranno fruire i soggetti nei cui confronti viene accertata l'emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Avv. Antonino Quattrone